

## **USCI preoccupata per gli effetti sui comuni della norma che rende illegittimo l'aggiornamento puntuale dell'anagrafe della popolazione con le risultanze del censimento permanente.**

### **Solo in forma aggregata le modalità di restituzione dei dati ai comuni con il censimento permanente**

Il decreto D.Lgs. 101/2018 (Adeguamento normativa privacy a nuovo regolamento UE) all'art. 22 comma 7, ha modificato il testo delle norme di indizione del censimento (articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) per quanto riguarda l'aggiornamento anagrafico prevedendo l'invio da parte di ISTAT ai comuni di informazioni esclusivamente in forma aggregata per l'aggiornamento delle anagrafi.

L'aggiornamento dell'anagrafe con le risultanze qualitative e quantitative del censimento risale al Nuovo Regolamento Anagrafico (DPR 223/89) anche se la norma è addirittura precedente, risalendo all'avvio del sistema amministrativo e statistico nazionale unitario.

Tradizionalmente nel censimento in Italia era prevista la coesistenza (statuita in norme specifiche) della finalità statistica con una sola finalità amministrativa cioè l'aggiornamento dell'anagrafe. Operativamente il censimento era un processo che generava due flussi informativi distinti e separati uno per soddisfare le finalità statistiche (il questionario) ed il secondo per consentire l'aggiornamento delle anagrafi (attraverso la raccolta di dati nel cosiddetto lembo staccabile). Gli uffici comunali di censimento gestivano, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza, l'unico processo del censimento garantendo i due flussi informativi uno individuale anonimo, e il secondo anagrafico. Il flusso anagrafico era destinato agli uffici demografici per l'avvio delle pratiche di revisione che potevano concludersi sia con l'iscrizione in anagrafe di un dimorante abituale non residente, sia con la cancellazione per irreperibilità di un residente non dimorante.

Il nuovo modello di censimento permanente manteneva questa impostazione (un unico processo per gestire due flussi informativi) aggiornandone le modalità operative alla luce del progresso delle ICT e della diffusione e qualità dei sistemi informativi amministrativi.

Il sistema prevedeva l'invio di segnali di presenza o assenza al censimento, assegnando agli uffici demografici il compito di verificarli secondo le procedure usuali.

La modifica normativa attuale rende illegittima qualsiasi modalità di trasmissione di dati individuali anagrafici.

La nuova norma produce, per altro, un quadro normativo sulla materia incoerente e contraddittorio.

### **Gli effetti sui comuni**

Questa apparentemente piccola modifica normativa avrà effetti estremamente pesanti sulla operatività dei comuni e sull'intero sistema paese, dal momento che elimina il principale canale di revisione massiva della qualità delle anagrafi, intesa come rispondenza alle situazioni reali.

La residenza, che è certificata dall'anagrafe, è il pilastro centrale del sistema informativo amministrativo comunale e la sua qualità è essenziale per una pluralità di ragioni:

I servizi comunali a domanda individuale (nell'area sociale, dell'istruzione pubblica, della case ecc.) vengono erogati essenzialmente ai residenti in anagrafe, o sono differenziati in relazione alla residenza.

Il controllo del territorio si appoggia sull'archivio anagrafico, e il suo aggiornamento è rilevante per le attività delle forze dell'ordine.

Il corpo elettorale (per tutti i livelli istituzionali dalle circoscrizioni, ai collegi parlamentari, alle elezioni europee) è un sottoinsieme della popolazione residente.

Le statistiche correnti della popolazione sono ricavate da archivi anagrafici comunali, e intervengono nel calcolo di indicatori che sono usati per ripartire risorse a livello locale, regionale, nazionale e perfino internazionale.

Il peggioramento della qualità anagrafica conseguenza del provvedimento, in assenza di interventi che chiariscano come rispondere all'obbligo di legge dell'utilizzo delle risultanze censuarie per la revisione qualitativa e quantitativa della anagrafi, produrrà un danno enorme ai comuni in primo luogo, ma anche all'intero sistema paese.

Chiediamo pertanto che si arrivi in tempi rapidi ad un chiarimento su una materia (la qualità dei dati dei cittadini) che è di fondamentale importanza per gli stessi diritti e dignità che si vorrebbero tutelare eliminando, senza alternative praticabili, l'aggiornamento puntuale dell'anagrafe con le risultanze censuarie.

Ad ANCI chiediamo che faccia valere con forza e determinazione nelle sedi istituzionali, a partire dalla Conferenza unificata, la richiesta di rivedere una norma che danneggia fortemente i cittadini prima ancora delle amministrazioni.

Roma, 13 settembre 2018